



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Il giorno 04 ottobre 2014 in Nola, i signori:

- **Baratta Antonio**, nato a Napoli il 06/05/1962 ed ivi residente alla via Ferrara n.4, codice fiscale **BRT NTN 62E06 F839E**, di professione architetto;
- **Foglia Antonio**, nato a Nola (NA) il 15/02/1968 e ivi residente in via Seminario n.29, codice fiscale **FGL NTN 68B15 F924H**, di professione ingegnere informatico;
- **Mango Paolina**, nata a Nola il 12/08/1981 e residente in Saviano (NA) in via San Paolino n.186/B, codice fiscale **MNG PLN 81E52 F924Y**, di professione psicologa;
- **Scafuro Loredana**, nata ad Avellino il 04/12/1978 e residente in Lauro (AV) in via Casa Peluso n.19, codice fiscale **SCF LDN 78T44 A509O**, di professione consulente in discipline ambientali;

tutti cittadini italiani dichiarano e convengono quanto segue:

- 1) E' costituita tra i suddetti signori un'associazione di promozione sociale denominata:

S.A.R.A. – Sicurezza, Assistenza, Ricerca, Ambiente in sigla SARA

- 2) L'Associazione ha la sede in Nola (NA) alla Via On. Francesco Napolitano n.30 - Traversa Russo
- 3) L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.
- 4) L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro.
- 5) Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di promozione sociale, di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. SARA è un'associazione senza scopo di lucro, con fini scientifici, culturali, di promozione sociale, assistenziale e divulgativi, con particolare attenzione al settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e al benessere psico-fisico del cittadino. In questo ambito SARA si avvale del supporto della scienza e della tecnologia informatica e si impegna a mantenere un elevato standard professionale tra i suoi soci. Lo sviluppo dell'associazione sarà promosso con tutti i mezzi ritenuti appropriati a far fronte alle esigenze che via via si presenteranno. L'associazione può svolgere le attività sociali anche in partenariato con enti paritetici, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni pubbliche. Essa svolge anche attività di promozione, ricerca e divulgazione dei sistemi legati al rispetto del D.Lgs. 81/08 e di ogni eventuale declinazione territoriale. Il tutto come meglio specificato dall'allegato statuto che al presente atto è allegato e ne fa parte integrante e sostanziale.

- 6) L'Associazione è regolata dalle norme contenute nello "Statuto", composto di numero 23 (ventitre) articoli, che a questo atto si allega debitamente sottoscritto dai soci fondatori.
- 7) A comporre il Consiglio Direttivo per i primi cinque anni, vengono nominati i signori con le rispettive cariche:
- Foglia Antonio, Presidente
 - Baratta Antonio, Vice Presidente
 - Scafuro Loredana, Tesoriere
 - Mango Paolina, Segretario
- 8) Il Presidente viene delegato dai presenti a svolgere tutte le pratiche necessarie affinché l'associazione abbia la sua giuridica esistenza.
- 9) Le spese del presente atto e consequenziali a questo sono a carico dell'Associazione.

SOCI FONDATORI:


Foglia Antonio




Baratta Antonio



Mango Paolina



Scafuro Loredana




Atto registrato al n.	3845/14
In data	02/12/2014
Total versato	224,00
Il Direttore Territoriale	



Funzionario Responsabile
Elena Panuccio



Statuto Sociale



Paolo Serafini 

Dr. Bentz  Paolo Gava 

Art. 1 COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE-DURATA

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della legge n. 383/2000 e s.m.i., l'associazione denominata "S.A.R.A. - Sicurezza Assistenza Ricerca Ambiente" - di seguito SARA. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia. La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata.

Art. 2 SEDE

L'associazione ha sede legale in Nola (NA) alla Via On. Francesco Napolitano, 30 - traversa Russo. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. SARA potrà essere presente sul Territorio Nazionale con sedi periferiche e in altre Nazioni europee ed extra-europee.

Art. 3 SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di promozione sociale, di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. SARA è un'associazione senza scopo di lucro, ha carattere apartitico e asindacale, con fini scientifici, culturali, di promozione sociale, assistenziale e divulgativi, con particolare attenzione al settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e alla diffusione della cultura del rispetto dell'ambiente e al benessere psico-fisico del cittadino. In questo ambito SARA si avvale del supporto della scienza e della tecnologia informatica e si impegna a mantenere un elevato standard professionale tra i suoi soci. Lo sviluppo dell'associazione sarà promosso con tutti i mezzi ritenuti appropriati a far fronte alle esigenze che via via si presenteranno. L'associazione può svolgere le attività sociali anche in partenariato con enti paritetici, organizzazioni sindacali, enti ed istituzioni pubbliche. Essa svolge anche attività di promozione, ricerca e divulgazione dei sistemi legati al rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di ogni eventuale declinazione territoriale.





A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione può svolgere le seguenti attività:

- a) culturali, mediante organizzazione di eventi, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, seminari, dibattiti, mostre, proiezioni di film e documentari;
- b) di formazione professionale, con l'organizzazione in tutte le discipline, di corsi di preparazione e perfezionamento, in particolare in ambito sicurezza sul lavoro, ricerca, ambiente, psicologia, con eventuale istituzione di borse di studio, costituzione di gruppi di approfondimento e ricerca;
- c) sociali, mediante iniziative caritative, assistenziali, umanitarie, incontri, manifestazioni tra soci in occasione di festività ;
- d) iniziative editoriali e multimediali, pubblicazione di libri, riviste, e/o bollettini, pubblicazione degli atti riguardanti conferenze, convegni, seminari di studi e ricerche e la relativa distribuzione;
- e) promozione ed organizzazione di nuove iniziative di ricerca e sperimentazione nel campo dell'applicazione delle normative dei settori inerenti gli scopi sociali, ricerca di sistemi telematici e scientifici atti a sviluppare, ampliare ed aggiornare la formazione e la cultura in materia degli associati al fine di avvicinarli ed introdurli all'uso corretto e costruttivo dei sistemi di sicurezza aziendale;
- f) collaborazione (con protocolli d'intesa e/o convenzioni) con enti pubblici, privati, aziende specializzate, alla ideazione, promozione, organizzazione, realizzazione e gestione di iniziative di divulgazione, di formazione, di insegnamento, di ricerca e di sperimentazione nel settore della sicurezza dei luoghi di lavoro e su tutte le attività di cui al presente articolo, attraverso seminari, conferenze, tavole rotonde, mostre, convegni, corsi di formazione, attività editoriali convenzionali (pubblicazioni divulgative) ed elettroniche (banche dati, BBS, ecc.);





- g) convenzionamento, con protocolli di intesa, ad Enti nazionali riconosciuti con scopi culturali, artistici, umanitari, di promozione sociale, al fine di acquisirne i riconoscimenti e promuoverne le condivisioni sul territorio nazionale e non;
- h) partecipazione ad attività di studio e di ricerca presso Università e Centri di Ricerca.

Art.4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'ammissione all'associazione di qualsiasi categoria ad eccezione dei soci onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente, nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge n. 675/97, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego del consiglio direttivo va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio preventivo dall'Assemblea dei soci, nel rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.


Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione. Il numero dei soci effettivi e sostenitori è illimitato.

Le attività svolte dai soci a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, occasionale o a progetto anche ricorrendo ai propri associati.

Si individuano fin da adesso cinque categorie di soci:

- **Soci fondatori:** coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale;
- **Soci effettivi:** coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale;
- **Soci sostenitori:** fondazioni, enti pubblici e privati aventi finalità culturali, caritative ed associazioni con identiche finalità che condividono lo spirito dell'Associazione e per questo intendono sostenerla economicamente, questi ultimi non hanno diritto di voto;
- **Soci onorari:** coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo gli scopi dell'Associazione, desiderino e possano contribuire al raggiungimento degli scopi stessi. I Soci onorari hanno diritto di voto nell' Assemblea dei soci e sono esonerati dal pagamento della quota sociale, salvo diversamente stabilito dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio "onorario", a tali fini, è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone che abbiano particolari e comprovati meriti in relazione alle finalità proprie dell'Associazione. La qualità di Socio onorario ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell'esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo.
- **Soci "juniores":** sono gli studenti e, in generale, i soggetti dall'età di 16 anni e fino all'età di anni 30 che condividono le finalità associative e possano essere considerati "le promesse umane e professionali" della Società civile. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio Juniores ha durata massima di un anno e scade automaticamente al termine dell'esercizio durante il quale è stata attribuita, salvo che sia confermata, di volta in volta, con delibera del Consiglio Direttivo. Essi non



Paolo Deifuris
Dott. Bruno
Paolo Oliva

hanno diritto al voto nelle assemblee, salvo diversamente previsto dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. L'associazione si avvale, in modo prevalente, di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota sociale annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta o con altro mezzo idoneo (es. mail,fax,ecc.) da inviare al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato. Il socio può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti



6



dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e deve essere comunicata a mezzo lettera o mail al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea soci nella prima riunione utile. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 IL PRESIDENTE ONORARIO

L'assemblea dei soci può nominare fra personaggi illustri del mondo scientifico, culturale e sociale nazionale che per i loro meriti si accostano agli scopi dell'Associazione. Il Presidente non ha la rappresentanza dell'associazione, ne poteri, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.


Art. 9 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei probiviri;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art.10 TRATTAMENTO ECONOMICO

Tutte le cariche sono rinnovabili, onorifiche, gratuite e rieleggibili.



Stefano Sestini
Davide D'Amato
Paolo Gatti

In occasione della prestazione d'opera dei singoli soci, il consiglio direttivo può deliberare un opportuno trattamento economico.

Art. 11 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso da inviare con lettera semplice o altro mezzo idoneo (es. mail,fax,ecc.) agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- Avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.


Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando richiesto da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria:

- è straordinaria in caso di modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione;
- è ordinaria in tutti gli altri casi.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 11.1 ASSEMBLEA ORDINARIA



L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti nel libro soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.


All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti poteri:

- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- nominare uno o più presidenti onorari su proposta del consiglio direttivo; eleggere il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e quello dei Probiviri; deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e delle relazioni del Consiglio Direttivo;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote sociali annuali; deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sulle attività svolte e da svolgere;
- emanare, aggiornare ed approvare il Regolamento d'attuazione dello Statuto qualora proposto dal consiglio direttivo;
- deliberare l'apertura o la chiusura di sedi periferiche dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento riservato dalla normativa vigente a tale organo.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Art. 11.2 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è valida e deliberante in prima convocazione con la presenza di 2/3 dei soci iscritti nel libro soci aventi diritto di voto e in seconda con almeno la metà più uno degli iscritti.



All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti poteri:

- a - deliberare eventuali modifiche allo Statuto ;
- b - deliberare il trasferimento della sede legale;
- c - deliberare lo scioglimento dell'associazione e la nomina del liquidatore ed i relativi poteri;
- d -delibera sulla devoluzione del patrimonio di scioglimento in base quanto stabilito dall'articolo 22 .

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.12 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente ed al suo interno nomina il Vice Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo supporta il Presidente nelle scelte di gestione dell'Associazione e delle relative attività di amministrazione. Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali, ad esso spetta, in particolare, di:

- presentare all' Assemblea dei soci il rendiconto annuale della gestione ed il bilancio preventivo;
- nominare, secondo le norme fissate dall'art. 10.1 il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
- emanare e proporre l'approvazione del regolamento di attuazione dello statuto ed eventuali successivi aggiornamenti;
- deliberare eventuali variazioni in riferimento alle categorie dei soci (articolo 4);
- redigere e proporre l'approvazione del codice etico e di condotta professionale;


Soccorso Batta Paoluzi



- deliberare in merito alla istituzione ed allo scioglimento di Sezioni periferiche ed alle istanze delle medesime;
- approvare le proposte di modifiche allo Statuto e sottoporle all'assemblea dei soci;
- proporre, ove opportuno, all'assemblea dei soci la nomina di uno o più presidenti onorari;
- determinare le quote sociali per l'approvazione in Assemblea dei Soci;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto sociale e del Codice etico e di condotta professionale;
- assolvere ai compiti di cui ai precedenti artt.7 e 10.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, a mezzo mail o con altro mezzo idoneo, ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, e comunque almeno una volta a trimestre convocata sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica e le delibere sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio; al termine del mandato può essere rieletto. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione del buon andamento dell'attività, cura le relazioni con enti pubblici e privati, assicurandone la migliore efficacia ed efficienza. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, attua le deliberazioni prese dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea dei soci e, in caso d'urgenza, prende ogni opportuna decisione, salvo ratifica dell'organo competente. Il Presidente resta in carica un quinquennio ed ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 14 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso d'assenza o d'impedimento, svolgendo i suoi compiti, di cui all'articolo 13, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 15 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è responsabile della struttura tecnico operativa dell'Associazione e ne garantisce il funzionamento. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo in collaborazione con il Presidente e risponde dello svolgimento delle funzioni associative. Il Segretario Generale può essere sostituito, in caso di assenza o d'impedimento, dal tesoriere che svolgerà i suoi compiti nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 16 IL TESORIERE

Il tesoriere cura tutti gli adempimenti di natura amministrativa contabile finanziaria dell'associazione. E' responsabile delle scritture contabili. Il Tesoriere agisce con firma congiunta del Presidente (o del vicepresidente in caso di assenza o impedimento) sia per i pagamenti che per autorizzazioni alle riscossioni, per l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari e/o postali, nonché tutte le altre operazioni finanziarie e bancarie. Predisponde il bilancio dell'associazione al Consiglio direttivo da sottoporre alla successiva approvazione dell'assemblea. In caso di assenza o impedimento del tesoriere, le funzioni temporanee sono attribuite con delibera del consiglio direttivo al Segretario generale.

Art. 17 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) membri supplenti ed elegge al suo interno il presidente. E' un organo facoltativo e viene nominato dall'Assemblea fra personalità di riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica dalla nomina fino alla scadenza degli altri organi sociali.

Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza e costituisce giurisdizione esclusiva ed unica per i soci, per le sedi periferiche e per le associazioni in partenariato; sui deliberati l'Assemblea adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni.

Art. 18 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2(due) membri supplenti ed elegge al suo interno il presidente. E' un organo facoltativo e viene nominato dall'Assemblea fra personalità di riconosciuta integrità ed esperienza anche se non soci; questi in ogni caso non possono appartenere al Consiglio Direttivo. Il Collegio resta in carica dalla nomina fino alla scadenza degli altri organi sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esercita la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione nel rispetto delle normative vigenti sul tema;
- b) redige la relazione che accompagna il rendiconto consuntivo annuale;
- c) accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la regolarità degli atti amministrativi dell'associazione;
- d) verifica la consistenza di cassa;
- e) chiede la convocazione del Consiglio Direttivo in caso di motivazioni urgenti.

Il Collegio può procedere in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso ad atti di ispezione e controllo.

Art. 19 MEZZI FINANZIARI

Le entrate dell'Associazione SARA sono costituite:

- dalle quote associative annuali deliberate dall'Assemblea e versate dai soci;
- da oblazioni, contributi sovvenzioni, finanziamenti, donazioni, legati o lasciti, da parte di soci, di terzi, di enti pubblici o privati e di Amministrazioni pubbliche, di beni mobili e immobili;



- dalle eccedenze attive della gestione al netto di eventuali coperture di disavanzi di gestione.

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento della nuova iscrizione del nuovo socio. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo per tutto l'anno solare in corso e perde ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 20 BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno ed il Bilancio, il cui progetto predisposto dal tesoriere e presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci che ne delibera l'approvazione come previsto all'art. 11.1. A tale scopo il Bilancio deve essere depositato presso la sede sociale 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea, con il giudizio professionale del collegio dei sindaci revisori (qualora nominato) affinché i soci ne possano prendere visione. Le rendite annue del patrimonio e degli eventuali avanzi di gestione alla fine di ogni esercizio dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo purché destinati ai fini istituzionali dell'Associazione. I proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati neanche in forma indiretta. Il ripianamento di eventuali disavanzi di gestione deve essere previsto nel Bilancio Preventivo dell'anno successivo.

Art. 21 ONORIFICENZE

L'Associazione per i suoi associati o per quanti collaborino per lo sviluppo delle finalità del sodalizio può concedere onorificenze d'Ufficio, di Merito e d'Onore.

Art. 22 SCIOLIMENTO

L'Associazione può essere sciolta con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati riuniti in Assemblea Straordinaria. In caso di scioglimento l'Associazione procede alla nomina del liquidatore determinandone i poteri. I beni costituenti il





patrimonio dell'Associazione verranno devoluti integralmente ad altri enti senza fini di lucro aventi scopi affini o distribuiti per finalità di utilità sociale.

Art. 23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci o circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Nola.

Nola, 04 ottobre 2014

SOCI FONDATORI:

Foglia Antonio



Baratta Antonio

Mango Paolina

Scafuro Loredana